SENT. N. 151/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI	Presidente
Marco CATALANO	Consigliere
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 46553** del registro di Segreteria, proposto a istanza della Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di:

- **MESSORA Enrico**, nato a Modena (MO) il 17.02.1966, residente a Londra, Flat 1, Lait House, 1 Albemarle Road, Beckeham, c. f. MSSNRC66B17F257M;
- **MACCHI Paola**, nata a Crespellano (BO) il 31.5.1967 e residente in Castelfranco Emilia (MO), Via Piella n. 65/a, c. f. MCCPLA67E71D158F, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Santis e Massimo Fiorillo;
- **CONSORZIO PARWORLD - CONSORZIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**, codice fiscale/partita Iva 03508250366, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **DR CONTRACT srl**, codice fiscale/partita Iva 03201220369, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **VOLOGNI Massimo**, nato a Parma il 30.12.1965, residente a Londra SW 19 2BU-51, University Road, c.f. VLGMSM65T30G337N;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 10 giugno 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore consigliere Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona dell'S.P.G. Guida Iorio e gli avvocati Luca De Santis e Massimo Fiorillo per la convenuta Paola Macchi.

FATTO

1. Con **ricorso per sequestro conservativo *ante causam* e contestuale invito a dedurre** depositati in data 6 maggio 2025, la Procura contabile ha chiesto al Presidente di questa Sezione giurisdizionale di autorizzare, in danno dei signori Enrico Messora e Paola Macchi e in favore della Regione Emilia-Romagna, un sequestro conservativo per danno erariale conseguente a contributi regionali che secondo la prospettazione attorea sarebbero stati ottenuti illecitamente.

In particolare, la Procura aveva domandato il sequestro di proprietà immobiliari, fino alla concorrenza dell'importo di 300.000,00 euro a carico di Enrico Messora e fino all'importo di 260.000,00 euro nei confronti di Paola Macchi.

2. Con **decreto del Presidente** di questa Sezione, del 14 maggio 2025, in accoglimento dell'istanza della Procura contabile regionale, era stato autorizzato il sequestro conservativo nei confronti dei beni immobili di proprietà degli esecutati indicati nell'istanza fino alla concorrenza dell'importo di 300.000,00 euro a carico di Enrico Messora e di 260.000,00 euro nei

confronti di Paola Macchi.

Successivamente, il Giudice designato ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. a), con ordinanza n. 72/2025 ha confermato parzialmente il sequestro fino all'importo di 290.422,26 a carico di Enrico Messora e di 230.422,26 euro nei confronti di Paola Macchi.

3. In data 29 ottobre 2025 la Procura regionale ha depositato un **atto di citazione**.

3.1. La vicenda trae origine dall'annotazione n. 258407, del 2.8.2019, con la quale la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, ha segnalato alla Procura contabile regionale gli esiti delle indagini svolte per delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, attivate a seguito di una segnalazione presentata dalla Regione Emilia-Romagna. Tali indagini hanno consentito di accertare anomalie in relazione alla partecipazione ai bandi da parte del consorzio Parworld, per il riconoscimento dei contributi regionali finalizzati all'internazionalizzazione delle imprese, contributi previsti dall'art. 42 del decreto legge 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7.8.2012 n. 134. Detto consorzio peraltro risultava collegato con altro consorzio, il Midlands – Terre di mezzo, anch'esso interessato a beneficiare di contributi della medesima specie: entrambi i consorzi risultavano avere la sede legale presso lo stesso indirizzo e presentavano come consorziate le medesime imprese; anche i referenti dei progetti per i due consorzi erano gli stessi. Anomalie venivano altresì rilevate in riferimento alla società DR Contract, mandataria di due ATI e anch'essa riconducibile a referenti dei predetti consorzi: Enrico Messora, imprenditore, e Paola Macchi, sua moglie.

3.2. Il **consorzio Parworld**, del quale Enrico Messora secondo l'Accusa sarebbe stato amministratore di fatto, in occasione dell'esposizione universale di Milano 2015, in data 27.11.2015, ha ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna un contributo di 60.000,00 euro (dei quali gli sono stati accreditati 57.593,00 euro, in quanto i restanti sono stati trattenuti a titolo di imposta) sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di sostegno al progetto di internazionalizzazione delle imprese sopra ricordato. Tuttavia, a seguito di controlli eseguiti dal servizio regionale competente, è emersa l'impossibilità di accedere alla sede risultante dalla visura camerale; inoltre, il consorzio non ha fornito risposta alla richiesta di comunicare i recapiti presso i quali effettuare ulteriori controlli. Pertanto, il contributo è stato revocato. La Regione, pur attivandosi, non è riuscita a recuperare il credito.

Successive indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare come diverse società, le quali risultavano aderenti al consorzio fossero inconsapevoli di essere state inserite in tale consorzio o, comunque, di risultare partecipanti, tramite quest'ultimo, al bando regionale di finanziamento. I legali rappresentanti delle medesime società, inoltre, non avevano firmato le dichiarazioni presentate dal consorzio per ottenere il contributo.

Per completezza, la Procura regionale evidenzia che un'analoga richiesta di contributo era stata presentata dal consorzio Midlands nella persona del suo amministratore e legale rappresentante Paola Macchi. Anche quest'ultima richiesta veniva revocata; tuttavia, prima che la relativa somma fosse liquidata, in ragione dell'emersione di alcune irregolarità.

Tornando al consorzio Parworld, le indagini hanno anche fatto emergere, per

molteplici operazioni in uscita, le falsità di diverse fatture passive presentate dal consorzio alla Regione in sede di rendicontazione per documentare i costi sostenuti per la realizzazione del progetto; le stesse, infatti, sono risultate finalizzate unicamente a fornire una falsa rappresentazione dei costi. Le fatture passive in argomento sono state emesse nei confronti del consorzio da società di comodo aventi sede in Inghilterra e riconducibili a Enrico Messora.

3.3. La DR Contract srl, invece, è una società che è stata amministrata da Paola Macchi fino al 21.2.2017 e della quale, secondo l'Accusa, Enrico Messora sarebbe stato amministratore di fatto. Tale società faceva parte del consorzio Parworld, nonché del consorzio Midland.

Anche la DR Contract secondo indagini di polizia giudiziaria si sarebbe resa indebita percettrice dei contributi pubblici regionali per l'internazionalizzazione delle imprese come mandataria di due diverse associazioni temporanee di imprese utilizzando lo stesso schema fraudolento già descritto: quello, cioè, incentrato sulla presentazione in sede di rendicontazione di false fatture emesse da società di comodo aventi sede in Inghilterra, riconducibili a Enrico Messora e di documenti artefatti volti a comprovare fittiziamente costi per la realizzazione dei progetti di internazionalizzazione delle imprese, in realtà non sostenuti. Anche in questo caso i rappresentanti delle società partecipanti alle ATI hanno protestato la loro estraneità ai fatti.

Come meglio esposto nell'invito a dedurre, al quale questo provvedimento rinvia per un miglior dettaglio, la DR Contract srl avrebbe ottenuto contributi dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento a tre progetti.

Così come il consorzio Parworld, anche la DR Contract avrebbe presentato dichiarazioni autocertificate false; inoltre, non si sarebbero svolti gli eventi ai

quali facevano riferimento diverse fatture. Per quanto sopra, la Regione Emilia-Romagna ha proceduto a revocare i contributi erogati per un importo totale di 230.422,26 euro senza tuttavia riuscire a recuperarli.

In particolare, è stato liquidato a seguito della determinazione n. 9015, del 17.7.2015, un contributo di 133.769,05 euro per la realizzazione di un progetto relativo al bando Reti 2012, in favore della mandataria DR Contract che, successivamente, avrebbe dovuto procedere a riversarli alle società mandanti.

Altro contributo, pari a 77.979,15 euro è stato liquidato alla mandataria DR Contract per il bando Fiere 2014: i relativi importi erano in parte destinati alla Dr Contract direttamente, in parte alle due società mandanti.

Un terzo ed ultimo contributo, pari a 18.674.06 euro è stato liquidato con determinazione n. 10926, dell'8.7.2016, dalla Regione Emilia-Romagna ancora una volta alla DR Contract, per il bando Expo 2015, con importi anche in questo caso destinati in parte alla DR Contract direttamente, in parte alle due società mandanti.

Tutti gli importi sono stati accreditati sul conto corrente della mandataria DR Contract, la quale avrebbe dovuto provvedere a riversare alle mandanti le quote di contributi di rispettiva competenza: tuttavia, ciò non sarebbe avvenuto.

A seguito degli esiti delle indagini ad opera della Guardia di Finanza, la Regione Emilia-Romagna ha avviato il procedimento per la revoca dei contributi, nell'ambito del quale i referenti della DR Contract non hanno presentato giustificazioni e i rappresentanti delle società partecipanti alle ATI come mandanti, sentiti sul punto, hanno affermato la loro estraneità ai fatti.

In riferimento ai tre progetti presentati dalla DR Contract è emersa l'emissione di fatture false e/o irregolari per importi elevati; la presentazione in sede di rendicontazione di dichiarazioni autocertificate false, con conseguente decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000.

La Regione Emilia-Romagna ha disposto quindi il recupero dei contributi a carico della DR Contract, unica responsabile anche processuale, pure a termini dei bandi, nonché referente per le associazioni temporanee d'impresa e responsabile per la realizzazione delle attività finanziate, nonché per le relative rendicontazioni. Peraltro, alla stessa società, quale mandataria, sono stati liquidati i contributi nella loro totalità. In particolare, la revoca ha avuto ad oggetto: il contributo di 133.843,81 euro per il bando Reti 2012, di 78.016,07 euro per il bando Fiere 2014 e di 18.682,77 euro per il bando Expo 2015.

3.4. Per le condotte sopra descritte, il GIP del Tribunale di Modena ha disposto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di Enrico Messora, Paola Macchi e Massimo Vologni per fattispecie di reato, tra le quali, per quanto in questa sede di particolare rilievo, quelle di cui all'art. 640-*bis* del c.p. ("Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"), all'art. 483 c.p. ("Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"), all'art. 416 c.p. ("Associazione per delinquere"), nonché per utilizzo di dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti allo scopo di evadere le imposte. Messora e Vologni, inoltre, per il reato di cui all'art. 648-ter 1 ("Autoriciclaggio").

Il menzionato GIP ha, inoltre, disposto nei confronti degli imputati il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di 1.277.582,41 euro, somma corrispondente a tutti i contributi pubblici illecitamente liquidati, alle imposte evase e alle fatture per operazioni inesistenti utilizzate.

Il Tribunale di Modena, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 23 c.p.p., depositata in data 24.9.2024 si è dichiarato incompetente per territorio, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini; ciò in conseguenza della ritenuta prevalenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648-ter 1 c.p. (cd. "autoriciclaggio"), asseritamente perfezionatasi in Riccione, rispetto alle altre condotte in imputazione.

Federico Caliumi, commercialista del consorzio Parworld, è stato assolto a seguito di giudizio con rito abbreviato per non avere commesso i fatti in questione.

3.5. La Pubblica Accusa ritiene radicata la **giurisdizione contabile** sul consorzio Parworld e sulla società DR CONTRACT in ragione della natura pubblica dei contributi pubblici erogati dalla Regione Emilia-Romagna in loro favore. Afferma che la giurisdizione deve estendersi alle persone fisiche che hanno agito in nome e per conto di queste nell'ambito del procedimento di riconoscimento dei contributi pubblici, avendo concorso materialmente alla causazione dei danni mediante le proprie personali condotte illecite. Nello specifico, il riferimento è a Enrico Messora, amministratore di fatto del consorzio Parworld e della DR Contract nonché ideatore dell'operazione illecita, a Paola Macchi (moglie del primo), amministratrice di diritto della DR Contract e a Massimo Vologni, legale rappresentante e amministratore di diritto del consorzio dal 12.3.2013 all'11.5.2015.

3.6. Per quanto riguarda le responsabilità connesse alle vicende del **consorzio Parworld**, la Procura contabile chiama a rispondere, oltre al consorzio stesso, Enrico Messora, che secondo l'Accusa sarebbe

l'amministratore di fatto del predetto consorzio e *dominus* dell'intera operazione fraudolenta, nonché Massimo Vologni, legale rappresentante e amministratore di diritto dall'11.5.2015 al 20.7.2016, oltre che firmatario della documentazione amministrativo contabile presentata dal consorzio alla Regione Emilia-Romagna per ottenere i contributi pubblici.

Quanto sopra per avere, come già sopra evidenziato, impiegato strumentalmente società di comodo inglesi, riconducibili al sig. Messora, che avrebbero emesso fatture false destinate a essere presentate dal Consorzio alla Regione Emilia-Romagna per ottenere i contributi, nonché per avere creato falsa documentazione allo scopo di fare apparire come aderenti al consorzio alcune società del settore agro-alimentare che, in realtà, non vi avevano aderito ed erano estranee alla vicenda.

3.7. Per i contributi richiesti dalla **DR Contract**, anche in qualità di mandataria di due associazioni temporanee di imprese, invece, la Procura regionale, oltre alla menzionata società, chiama a rispondere Paola Macchi, amministratore legale e socio unico, nonché suo marito Enrico Messora, ritenuto amministratore di fatto. Così come per la Parworld, la DR Contract, seguendo il medesimo schema per i tre bandi regionali dei quali si è detto, avrebbe rendicontato falsamente spese non sostenute e avrebbe fatto apparire come effettuate realtà progettuali in realtà mai realizzate.

3.8. Dei **danni** in contestazione il Pubblico Ministero chiama a rispondere, in solido tra loro, sia il consorzio Parworld e la DR Contrasct srl, che i convenuti persone fisiche i quali con le proprie condotte avrebbero attuato il sistema frodatorio**.**

3.9. Nel rassegnare le **conclusioni** la Procura contabile chiede la condanna

del Consorzio Parworld – Consorzio per l'internazionalizzazione, la DR Contract srl, Enrico Messora, Paola Macchi e Massimo Vologni a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore della Regione Emilia-Romagna, i seguenti importi:

- il Consorzio Parworld – Consorzio per l'internazionalizzazione, Enrico Messora e Massimo Vologni, in solido tra loro, 60.000,00 euro;

- la DR Contract srl, Enrico Messora e Paola Macchi, in solido tra loro, 230.422,26 euro;

ciò, con rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei contributi pubblici e interessi legali dalla data della sentenza sino al momento dell'integrale soddisfazione.

Chiede, inoltre, la condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito, nonché di quelle relative al giudizio cautelare.

Domanda, infine, la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 80 del codice della giustizia contabile del sequestro conservativo *ante causam*, nei termini di cui all'Ordinanza n. 72/2025 del 29.9.2025 del Giudice designato.

4. La signora **Paola Macchi si è costituita** mediante il deposito di una memoria in data 21 maggio 2026, a opera dei suoi avvocati difensori.

4.1. Innanzitutto, ricostruiscono i fatti e, in particolare, evidenziano la differenza tra la somma contestata in sede penale e in questa sede, in ragione della circostanza che la Procura contabile regionale ha determinato il danno non solo in misura pari ai contributi liquidati in favore della Dr Contract srl, ma tenendo conto dell'intero importo liquidato in favore delle ATI partecipanti ai bandi in questione.

4.2. Preliminarmente, eccepiscono la **prescrizione** dell'azione di

responsabilità.

Ricordano il testo di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994, conseguente alla novella recata dalla legge n. 1/2026, che è applicabile ai procedimenti e ai giudizio pendenti, per cui "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno* […] *dalla data della sua scoperta*".

Ne consegue, secondo i difensori dell'odierna convenuta, che il *dies a quo* della prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui il danno si è verificato o, al più, in quello in cui è divenuto oggettivamente percepibile dall'Amministrazione danneggiata; quindi, nella data di erogazione del contributo, giacché in tale momento l'Amministrazione avrebbe dovuto eseguire i necessari controlli prima di erogarlo. Ricordano che le date di liquidazione si collocano tra il 2015 e il 2016 e che l'interruzione della prescrizione con invito a dedurre è del 19.5.2025.

Aggiungono che non ci sarebbe stato un occultamento doloso del danno, in quanto quest'ultimo dovrebbe consistere in un atto specificamente volto a impedire il disvelamento di un danno, mentre gli artifici contestati dalla Procura avrebbero avuto a oggetto solo il perseguimento del contributo.

Affermano altresì che anche se fosse dimostrato un occultamento doloso, comunque il *dies a quo* andrebbe individuato nel momento in cui, il 2.8.2019, la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura contabile l'informativa. Il procedimento contabile, infatti, è autonomo da quello penale e da ciò la difesa

evince che le indagini penali non sospenderebbero il decorso della prescrizione nel giudizio contabile. Nel processo contabile, aggiunge la difesa della convenuta, soggetto legittimato attivo dell'azione di responsabilità è esclusivamente il Procuratore contabile, che agisce non come rappresentante dell'amministrazione danneggiata, ma come Pubblico ministero a tutela di interessi generali dell'ordinamento: dalla distinzione tra le due azioni si ricaverebbe che l'interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione dell'azione civilistica in ambito penale non spiegherebbe efficacia ai fini della proposizione dell'azione erariale, trattandosi di domande diverse, pur ricollegabili ai medesimi fatti.

4.3. In merito all'**elemento soggettivo** a carico della signora Paola Macchi, i difensori di quest'ultima innanzitutto ricordano che le accuse mosse nei suoi confronti non sono ancora state vagliate da alcun tribunale nel contraddittorio tra le parti e, anzi, affermano di ritenere che sarà assolta dai reati a lei ascritti. Aggiungono che l'unico imputato che ha scelto di definire la sua posizione processuale in sede di udienza preliminare mediante richiesta di rito abbreviato, Francesco Caliumi, è stato assolto con formula piena dal GUP di Modena. La posizione di quest'ultimo, secondo la difesa della convenuta, sarebbe peraltro stata maggiormente compromessa rispetto a quella della signora Macchi, in quanto Francesco Caliumi era il commercialista di Messora, come tale a conoscenza dei dati contabili delle società e dei consorzi gestiti dal suo cliente, nonché consulente dello stesso in occasione della partecipazione ai citati bandi. Paola Macchi, invece, secondo la difesa, non era a conoscenza della gestione della società che era operata dal marito, come accertato dalla Guardia di Finanza. Richiamano in proposito

giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale l'amministratore di diritto di una persona giuridica non è solo in virtù del suo ruolo responsabile degli illeciti in ipotesi commessi dall'amministratore di fatto, in assenza della prova dell'elemento soggettivo della responsabilità.

Il danno, inoltre, non sarebbe stato integrato dalle domande di partecipazione ai bandi, apparentemente sottoscritte da Paola Macchi (la prima in analogico, le altre due in digitale), bensì dalla rendicontazione successiva presentata da Enrico Messora. La convenuta, inoltre, non aveva le competenze necessarie a svolgere un ruolo attivo all'interno della DR Contract srl, né avrebbe posto in essere alcun atto gestorio, per cui non sarebbe responsabile per eventuali irregolarità o falsità, o comunque per illeciti. Allo stesso modo, i legali rappresentanti delle altre due imprese aderenti avrebbero intrattenuto rapporti esclusivamente con Enrico Messora, gestore di fatto della società. Né, secondo la difesa, si potrebbe individuare un affidamento colpevole da parte dell'odierna convenuta nella circostanza che il marito abbia potuto utilizzare la società per commettere illeciti, essendo naturale che avesse contatti con imprese del territorio per organizzare eventi all'estero di promozione dei loro prodotti.

4.4. Per quanto poi riguarda l'elemento oggettivo del **danno**, affermano che i legali rappresentanti delle imprese facenti parte delle ATI, sentiti come persone informate sui fatti, avrebbero dato conto dell'effettivo svolgimento degli eventi; pertanto, da eventuali profili di mera irregolarità non potrebbe evincersi la sussistenza di un danno all'erario.

In particolare, i difensori della convenuta sostengono che quali elementi di prova a sostegno dell'affermata falsità delle fatture prodotte dalla DR Contract

la Polizia giudiziaria avrebbe semplicemente addotto la circostanza che dette fatture non sono state contabilizzate, in assenza della prova della mancanza della prestazione dedotta; non solo, ma dalla irregolarità di alcune fatture si sarebbe evinta la falsità di tutte le fatture prodotte.

4.5. Per quanto sopra, circa l'**ammontare del danno risarcibile**, non sarebbe giustificata la richiesta della restituzione dell'intero importo erogato come conseguenza dell'affermata falsità solo di alcune fatture e nonostante gli eventi siano stati, secondo la difesa, almeno parzialmente effettivamente realizzati.

Aggiunge la difesa della convenuta che l'ammontare del presunto danno erariale dovrebbe comunque essere ridotto alla sola quota spettante alla DR Contract e non dovrebbe avere ad oggetto l'intero importo liquidato dalla Regione. Inoltre, il danno eventualmente risarcibile da Paola Macchi dovrebbe essere quantificato esclusivamente nella misura in cui i contributi pubblici risultino essere stati erogati per effetto di comportamenti fraudolenti a lei riferibili personalmente; ciò, in assenza della prova di un *pactum sceleris*.

Nell'esercizio del potere riduttivo, la difesa chiede che il presunto danno sia parametrato non meramente all'esborso sostenuto dall'Amministrazione, ma nei limiti del cattivo impiego delle relative risorse; quindi, la sanzione risarcitoria dovrebbe essere decurtata nella misura in cui una qualche utilità pubblicistica sia stata raggiunta anche tenuto conto che, come emergerebbe dalla stessa istruttoria della Guardia di Finanza, gli eventi legati ai tre bandi sarebbero stati effettivamente svolti.

Da ultimo, domanda, giacché difetterebbe il presupposto del *fumus boni iuris*, la revoca del sequestro conservativo.

4.6. I difensori della convenuta, nel rassegnare le **conclusioni**, chiedono:

- in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per intervenuta prescrizione;

- nel merito, il rigetto della domanda;

- in via subordinata, la riduzione del danno risarcibile tenendo conto dell'apporto causale di terzi, nonché in applicazione del potere riduttivo, anche sulla base dell'interesse pubblico che sarebbe stato raggiunto.

Domandano altresì la revoca del sequestro conservativo e, in via istruttoria si riservano di articolare mezzi di prova, anche testimoniale.

Con vittoria di spese.

5. I **restanti convenuti** non si sono costituiti in giudizio.

6. Nel corso dell'**udienza del 10 giugno 2026** i difensori della signora Paola Macchi, a seguito di richiesta formulata da questo Collegio relativa alla loro affermazione per cui le firme di quest'ultima sarebbero state apposte su alcuni documenti a sua insaputa, hanno dichiarato che la loro assistita non ha sporto querela. Per il resto, le parti hanno sostanzialmente confermato le argomentazioni in atti, insistendo con le conclusioni in essi contenute.

DIRITTO

1. Innanzitutto, dev'essere verificata la corretta instaurazione del **contraddittorio**.

Dagli atti risulta che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato nei confronti dei convenuti rimasti contumaci poiché l'atto di citazione e il decreto di fissazione di udienza sono stati loro regolarmente notificati.

In particolare, nei confronti del consorzio Parworld la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 139, comma 2 del c.p.c., con la consegna a mano alla moglie

di Amaro Kenneth, legale rappresentante del consorzio; rispetto alla DR Contract srl, mediante consegna al rappresentante legale *pro tempore* presso la casella di PEC dell'impresa; a Enrico Messora secondo il sistema vigente nella Gran Bretagna e nello specifico, *ex lege*, in ragione di due tentativi di consegna non andati a buon fine; infine, a Vologni Massimo mediante consegna da parte del messo postale in Gran Bretagna.

Pertanto, non essendosi costituiti in giudizio i soggetti sopra indicati, dev'essere dichiarata la loro contumacia.

2. In via pregiudiziale dev'essere affermata la **giurisdizione** di questa Corte non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Magistratura contabile secondo cui sussiste un rapporto di servizio tra la pubblica Amministrazione che eroga un contributo e il privato percettore nel caso in cui detto contributo sia finalizzato alla realizzazione di un programma di pubblico interesse al quale partecipa il beneficiario, come nel caso in questione.

Tale rapporto si estende agli amministratori, di diritto e di fatto, che con la loro condotta abbiano materialmente contribuito alla mancata destinazione del finanziamento al suo scopo pubblicistico.

3. In via preliminare, il Collegio deve scrutinare l'**eccezione di prescrizione**.

A seguito della novella normativa recata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 dispone che "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta*

attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.". Tale previsione, in forza del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), della sopra menzionata legge n. 1/2026, si applica ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge in questione.

Come riportato nella parte in fatto di questa sentenza, la difesa della convenuta ritiene che non sarebbe ravvisabile l'occultamento doloso del danno in ragione del fatto che sarebbe necessaria, per configurare quest'ultimo, una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno già cagionato, ulteriore rispetto al dolo, che andrebbe invece inteso quale elemento strutturale dell'illecito contabile. Occorre evidenziare che tale eccezione ha ad oggetto una sola posta di danno, quella azionata dall'Accusa per 230.422,26 euro relativa ai contributi percepiti dalla società DR Contract, in quanto dell'ulteriore danno affermato dalla Procura regionale, pari a 60.000,00 euro, la convenuta menzionata non è stata chiamata a rispondere.

Il generale criterio della conoscibilità oggettiva dell'illecito da parte del soggetto danneggiato trova una deroga normativa in presenza dell'occultamento doloso del danno, il quale impedisce l'esteriorizzazione e la conoscibilità del danno stesso secondo l'ordinaria diligenza e al ricorrere del quale la prescrizione decorre non dal momento della conoscibilità obiettiva del danno, bensì dalla conoscenza effettiva.

Premesso che l'occultamento doloso secondo un orientamento giurisprudenziale non necessariamente implicherebbe un *quid pluris* rispetto alla consumazione dolosa dell'illecito contabile (cfr. Sez. Giur. Centr. sent. n.

174/2024 e, da ultima, Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 73/2026), nel caso di specie sicuramente ricorre un occultamento doloso in quanto la società DR Contract ha ottenuto indebitamente i contributi *sub iudice* in virtù di un sistema fraudolento, incentrato sulla presentazione in sede di rendicontazione di false fatture emesse da società di comodo aventi sede in Inghilterra, nonché in ragione del mancato svolgimento degli eventi (o almeno di alcuni tra gli eventi dichiarati); quindi, ponendo in essere una condotta truffaldina caratterizzata da modalità finalizzate specificamente ad occultare l'indebita percezione dei contributi, tanto che tali accorgimenti avevano inizialmente precluso all'Amministrazione la possibilità di venirne a conoscenza.

Per quanto sopra esposto, nella fattispecie ricorre l'occultamento doloso del danno.

Tanto premesso, per le condotte in argomento il Pubblico Ministero penale ha chiesto il rinvio a giudizio in data 7.11.2019; successivamente, il 13.10.2021 la Regione Emilia-Romagna si è costituita parte civile. In proposito, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che riconosce alla costituzione di parte civile in un processo penale da parte di un'Amministrazione Pubblica che manifesti la volontà di ottenere il risarcimento del danno arrecato dalla condotta dell'imputato l'idoneità a interrompere il decorso del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria spettante alla Procura contabile in relazione al danno arrecato alla finanza pubblica con la condotta contestata in sede penale (da ultimo, C. conti, Sez. Giur. Trentino-Alto Adige – Trento, sent. n. 31/2024, con ampio richiamo ai precedenti giurisprudenziali). Più in particolare, la costituzione di parte civile nel processo penale rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione di cui all'art.

2943 del codice civile e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo sospensivo permanente per tutta la durata del processo ai sensi del successivo art. 2945, comma 2, del codice civile (cfr. Sez. II Centr. App. sent. n. 201/2024). In ogni caso, anche in presenza di un mero effetto interruttivo (e non anche sospensivo permanente) l'invito a dedurre del 5.5.2025 sarebbe stato tempestivo.

Per quanto sopra esposto, l'eccezione è infondata e dev'essere respinta.

4. È ora possibile passare al **merito**.

4.1. L'**antigiuridicità** delle condotte in questione emerge con evidenza dalla documentazione depositata: sia il consorzio Parworld che la DR Contract srl hanno ottenuto contributi pubblici che erano previsti al fine di favorire l'internazionalizzazione di piccole e medie imprese mediante il finanziamento di costi destinati a tali enti, che poi avrebbero dovuto ripartirlo tra le imprese partecipanti. Nel caso in questione, tuttavia, i costi erano, quantomeno per la maggior parte, fittizi, in quanto documentati mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e le società che risultavano consorziate per la partecipazione al progetto ammesso alla contribuzione in realtà sono risultate inconsapevoli di tale partecipazione, come meglio dettagliato nella parte in fatto di questa sentenza.

Ne consegue, quindi, la valutazione di antigiuridicità delle condotte che hanno cagionato alla Regione Emilia-Romagna un danno conseguente ai contributi ingiustificatamente erogati, in ragione del fatto che l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, prevede la decadenza dai benefici disposti con provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; ciò, tenuto conto che la Regione, pur attivatasi, non è riuscita a recuperare neanche in parte le somme

erogate.

4.2. Delle condotte sub iudice in questione sono chiamati a rispondere innanzitutto il consorzio Parworld e la Dr Contract, in quanto beneficiari dei contributi.

Deve essere altresì riconosciuto il contributo causale all'evento dannoso da parte del signor Enrico Messora. Dalle indagini, infatti, emerge essere stato l'ideatore e il *dominus* delle operazioni fraudolente.

Da ultimi, devono risarcire i danni gli amministratori di diritto all'epoca dei fatti e soggetti che hanno presentato la domanda finalizzata ad ottenere i contributi: Massimo Vologni per il Consorzio Parworld e la signora Paola Macchi in riferimento ai contributi ottenuti dalla società Dr Contract.

Per quanto concerne la posizione di quest'ultima, è utile evidenziare che la sua responsabilità consegue dall'essere stata amministratore di diritto, contribuendo causalmente, anche mediante la presentazione e la sottoscrizione delle richieste di contributo, a cagionare il danno alla Regione Emilia-Romagna. Non ha pregio, poi, l'affermazione della difesa per cui il signor Messora avrebbe utilizzato direttamente la firma digitale di sua moglie Paola Macchi, nonché quella olografa avendola scansionata in quanto, come confermato dalla stessa difesa in udienza, quest'ultima non l'ha disconosciuta presentando querela di falso.

4.3. L'**elemento soggettivo che caratterizza le condotte delle parti convenute** è senza dubbio il dolo, in ragione degli artifizi e raggiri posti in essere per ottenere illecitamente i finanziamenti *de quibus*.

Tale elemento è ravvisabile anche nella condotta della signora Paola Macchi, quantomeno sotto la forma di dolo eventuale in ragione del fatto che non era

in possesso di competenze specialistiche in materia, quale “quello che si sostanzia nella necessaria rappresentazione della produzione del danno quale conseguenza possibile della condotta e nella consapevole accettazione di tale evento”, quale emerge dagli atti, tra l’altro per avere, in qualità di amministratore di diritto della DR Contract srl presentato le domande di ammissione al contributo, tanto da aver indotto il GIP del Tribunale di Modena ha disporne il rinvio a giudizio per diverse fattispecie di reato, tra le quali, come visto, per “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, “Falsità ideologica” e “Associazione per delinquere”. Quanto sopra anche a prescindere dalle ulteriori circostanze che la signora Macchi era anche socio unico della Dr Contract e che l’amministratore di fatto della società era Enrico Messora, suo marito, in tal modo determinando una vicinanza tra i due coniugi tale, in assenza di elementi contrari, dal rendere del tutto implausibile che la signora Macchi non si fosse rappresentata come conseguenza possibile delle proprie azioni l’ottenimento di contributi in assenza dei presupposti.

4.4. I **danni** azionati dalla Procura contabile nell’ambito dell’odierno giudizio sono due, entrambi a scapito della Regione Emilia-Romagna.

Per entrambi la richiesta attorea può trovare integrale accoglimento, in quanto avente a oggetto gli interi importi erogati dalla Regione Emilia-Romagna che, sulla base del menzionato art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, il quale prevede la decadenza dai benefici la cui erogazione sia stata disposta da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, costituiscono danno all’erario.

Pertanto, innanzitutto costituisce danno il contributo di 60.000,00 euro erogato dalla Regione Emilia-Romagna in occasione dell’esposizione universale di Milano 2015, in favore del consorzio Parworld, in data 27.11.2015. Di tale

somma devono rispondere in solido il Consorzio Parworld, l'amministratore di fatto dello stesso Enrico Messora e l'amministratore di diritto all'epoca dei fatti Massimo Vologni.

L'altra posta di danno azionata dalla Procura contabile regionale è pari a 230.422,26 euro complessivi, erogati in favore della Dr Contract a supporto, come meglio descritto nella parte in fatto di questa sentenza, del bando Reti 2012, del bando Fiere 2014 e del bando Expo 2015. Ne consegue la responsabilità in solido a titolo di risarcimento del danno cagionato alla regione Emilia-Romagna, delle Dr Contract srl, in quanto responsabile davanti alla Regione per le attività finanziate, della signora Paola Macchi, amministratore di diritto della menzionata società e del signor Enrico Messora, in quanto amministratore di fatto.

Non può in proposito trovare accoglimento la richiesta formulata dalla difesa della signora Paola Macchi di tenere conto della parziale realizzazione degli eventi, o che solo di alcune fatture è stata provata la falsità, a ciò ostando il chiaro disposto di cui al più volte menzionato art. 75 che prevede la decadenza dai benefici la cui erogazione sia stata disposta da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, che in realtà nella fattispecie risultano essere state molteplici, quali, tra le altre, la presentazione di false fatture e l'indicazione, tra le società partecipanti alle ATI, di soggetti inconsapevoli. Allo stesso modo non rileva che parte delle erogazioni possano essere state riversate ad altri soggetti aderenti alle associazioni temporanee d'impresa che hanno partecipato al bando, in quanto la Dr Contract era unica rappresentante processuale delle ATI nei confronti della Regione.

5. Conclusivamente, per quanto sopra evidenziato, il consorzio Parworld,

Enrico Messora e Massimo Vologni devono essere condannati a risarcire in favore della Regione Emilia-Romagna 60.000,00 euro, oltre alla rivalutazione dalla data di accredito del contributo alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo. La responsabilità è solidale in quanto consegue condotte riconosciute come dolose.

La Dr Contract srl, Enrico Messora e Paola Macchi a risarcire, in solido, in favore della Regione Emilia-Romagna, 230.422,26 euro, oltre alla rivalutazione dalle date di accredito dei contributi alla data della pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo. Anche in questo caso per le medesime ragioni la responsabilità è in solido.

6. Il **sequestro conservativo** già disposto con decreto del Presidente di questa Sezione del 14 maggio 2025, nei confronti di beni immobili di proprietà di Enrico Messora e di Paola Macchi e confermato dal Giudice designato ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. a), con ordinanza n. 72/2025 fino alla concorrenza dell'importo di 290.422,26 a carico di Enrico Messora e di 230.422,26 euro nei confronti di Paola Macchi viene convertito in **pignoramento** ai sensi dell'art. 80 del codice della giustizia contabile.

7. Le **spese** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, **dichiarata la contumacia** di Enrico Messora, di Massimo Vologni, del consorzio Parworld – consorzio per l'internazionalizzazione e della Dr Contract srl e **rigettata l'eccezione di prescrizione**, in accoglimento della domanda attorea:

- **condanna** il Consorzio Parworld – Consorzio per l'internazionalizzazione, Enrico Messora e Massimo Vologni a risarcire, in solido, in favore della Regione Emilia-Romagna, 60.000,00 (sessantamila/00) euro, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di accredito del contributo alla data della pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali dalla pubblicazione di quest'ultima al soddisfo;

- **condanna** la DR Contract srl, Enrico Messora e Paola Macchi a risarcire, in solido, in favore della Regione Emilia-Romagna, 230.422,26 (duecentotrentamilaquattrocentoventidue/26) euro, oltre alla rivalutazione monetaria dalle date di accredito dei contributi alla data della pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali dalla pubblicazione di quest'ultima al soddisfo;

- dispone la conversione del sequestro conservativo a carico di beni immobili proprietà di Enrico Messora e di Paola Macchi in **pignoramento**;

- condanna tutti i convenuti, in solido, alle **spese dei giudizi** cautelare e di merito che si liquidano in euro 213,06 (euro duecentotredici/06).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI Vittorio RAELI

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 30 settembre 2026

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente